



Deliberazione n.

8

in data:

24/02/2017

C O P I A

COMUNE DI VERNATE

PROVINCIA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 2017 -CONFERMA

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTiquattro del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
MANDUCA CARMELA	S
MORONI ANTONIO	N
MOLTINI MARIA ANGELA	S
MODOLO ALESSANDRO	S
LISSI MADDALENA	S
MAIOCCHI FABIO	N
MAIONE SILVIO	S
<i>Totale Presenti: 5 Totali Assenti: 2</i>	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - MANDUCA CARMELA dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 24/02/2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 2017 -CONFERMA

Il Sindaco dà la parola al Consigliere Alessandro Modolo che illustra la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, 1comma, lettera c) del D.Lgs 267/2000 occorre determinare per l'anno 2017 le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che:

- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi (art.1 c.639):

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

TENUTO CONTO che la IUC è composta da :

- IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- TARI riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

CONSIDERATA la suddivisione per argomento all'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente taxa rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO quanto disposto dall'art.1 della Legge di Stabilità, in particolare ai commi:

- 679. Il comune con regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs 446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni;
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC e ai fini dell'applicazione della TASI, individua i servizi indivisibili con l'indicazione analitica dei costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 480 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 24/02/2017

ATTESO che la Legge di Stabilità 2016 (legge 28.12.2015 n. 208) aveva introdotto modifiche di carattere obbligatorio alle componenti IMU e TASI della IUC e all'art.1 comma 14 ha disposto con decorrenza 1 gennaio 2016 l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, oltre alla modifica dei commi 639-669 art.1 della legge 27/12/2013 n.147;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio 2017 è differito, per effetto del D.L. 30 dicembre 2016 n.244 art.5, al 31 marzo 2017 e che conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC - Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati identificati come, specificatamente, "indivisibili" i costi relativi a:

Illuminazione pubblica, viabilità ed infrastrutture stradali	181.675,00
Ordine pubblico e sicurezza	243.080,00
Istruzione e diritto allo studio	467.457,00
Cultura	28.450,00
Sport	38.450,00
Interventi per le famiglie	167.951,32
Recupero ambientale	56.800,00
Protezione civile	4.100,00
Totale	1.187.963,32

Considerato che nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2017 il costo totale dei sopra elencati servizi indivisibili ammonta ad € 1.187.963,32 e i proventi derivanti dalla TASI ammontano ad € 140.000,00 (11,78%);

VISTA la Legge di Bilancio anno 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 232, pubblicata sulla G.U. n.297 del 21/12/2016) che introduce all'art.1 comma 42 la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la TARI e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n.10 del 27/01/2017 avente per oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico programmatico DUP 2017-2019 – approvazione"
- n.11 del 27/01/2017 avente per oggetto "Schema di bilancio triennale 2017-2019 – approvazione"

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2016, come da prospetto allegato "B" da considerare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 24/02/2017

- il Regolamento Comunale di Contabilità

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) Tenuto conto che le premesse che qui si intendono integralmente riportate, sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) La conferma per l'anno 2017 delle aliquote vigenti nell'anno 2016 per l'applicazione del tributo sui servizi (TASI), come da allegato "B" che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) L'inoltro della presente deliberazione, in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti n. 5 favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 4 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 14/2/2017 avente ad oggetto: *"DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 2017 -CONFERMA"*.

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 5 favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 4 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ALLEGATO “B”

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del 24/2/2017

ALIQUOTE TASI 2017

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DEDUZIONI
1 per mille	Abitazioni principali classificate in categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7).	€ 200,00 APPLICATI ALLA RENDITA CATASTALE
1 per mille	<p>Per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) adibite ad abitazione principale, come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L.201/2011 ad eccezione delle categorie A/1-A/8-A/9, dovrà presentare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione principale; - il comodato deve essere registrato. <p>Il soggetto passivo di imposta che ha concesso in comodato d’uso gratuito, avente le caratteristiche di cui sopra, dovrà presentare apposita dichiarazione IMU all’ufficio tributi del Comune, entro la data di scadenza della seconda rata.</p>	RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
1 per mille	Fabbricati rurali e strumentali	
1 per mille	Fabbricati “merce”, immobili posseduti da imprenditori edili non venduti o non locati	
2 per mille	Fabbricati di categoria “D”	

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa - l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale.

ESENZIONI

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATI CON RELATIVE PERTINENZE

- a) Abitazioni principali classificate in categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/6/A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7);
- b) All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa risulti vuota a disposizione dell'anziano o del disabile, che potrebbe in qualunque momento rientrarvi, o dell'eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi;
- c) All'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- d) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari comprese quelle destinate e studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- e) All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento, scioglimento;
- f) Inquilini che utilizzano l'immobile come abitazione principale.;

2. AREE EDIFICABILI;

3. TERRENI AGRICOLI;

4. ALTRI FABBRICATI (diversi da quelli elencati nell'allegato "B").

RIDUZIONE del 50% DELLA BASE IMPONIBILE per:

- **COMODATO USO GRATUITO** come previsto dalla legge 28/12/2015 n.208 a modifica dall'art.13 del decreto-legge 6/12/2011, n.201;
- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO;**
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



COMUNE DI VERNATE

PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 12 del 14/02/2017

Deliberazione Consiglio Comunale N. 8 del 24/02/2017

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 2017
-CONFERMA**

Pareri espressi in applicazione dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, parere

Favorevole

Contrario

Vernate, 22/02/2017

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to COMPIANI ILEANA

Pareri espressi in applicazione art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Vernate, 22/02/2017

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to COMPIANI ILEANA



COMUNE DI VERNATE
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 24/02/2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 2017
-CONFERMA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to MANDUCA CARMELA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI VERNATE, Li 22/03/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
BOZZATO ELISABETTA